



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI

In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI,
all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 13 luglio 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTALE

Nella causa civile n. 71\2021 ,discussa alla medesima udienza,promossa da
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Bersani con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso in Melegnano,via Oberdan 4 .

Ricorrente

contro

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ,rappresentato e difeso dall'avv. Mario
Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.

Resistente

Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo ;per l'INPS come da memoria di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 febbraio 2021 la ricorrente in epigrafe indicata
adiva il Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro affinché accertasse ,nei
confronti di Inps, il diritto alla prestazione previdenziale denominata APE SOCIALE
dal 1 novembre 2020 e per l'effetto condannasse l'Istituto al pagamento della predetta
indennità.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso;Inps eccepiva l'insussistenza del
diritto alla prestazione previdenziale oggetto del ricorso in difetto dei requisiti di
legge ed in particolare della prova che la ricorrente fosse stata licenziata dalla ultima
società datrice di lavoro e che fosse disoccupata.

La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dalle parti.

All'esito dell'udienza con trattazione scritta del 13 luglio 2021 ,sulle note
conclusionali e note scritte di udienza depositate dalle parti , il Giudice tratteneva la
causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Parte ricorrente assume di avere diritto con decorrenza dal 1 novembre 2020 alla prestazione denominata Ape Sociale, disciplinata dall'art. 1, commi 179 e sgg. legge 232\2016.

Le parti hanno puntualmente indicato i presupposti di legge per il godimento della prestazione; in particolare il riferimento normativo nel caso di specie è all'art.1, comma 179 Legge 232\2016 **lettera a)** : sul punto non vi è contestazione.

Non vi è contestazione fra le parti circa la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito anagrafico e di quello contributivo; non è neppure in contestazione che la ricorrente non sia titolare di trattamento pensionistico e non goda più di indennità di disoccupazione .

Inps eccepisce che la ricorrente non abbia diritto alla prestazione previdenziale in difetto di prova che la stessa sia divenuta disoccupata per licenziamento e che sia rimasta disoccupata.

Le eccezioni di Inps sono infondate.

Il presupposto in contestazione inter partes è così testualmente declinato dall'art.1 ,comma 179, lettera a): trovarsi “ in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo...(omissis) “.

Occorre dunque accertare :

se la ricorrente sia stata licenziata

se la ricorrente versi in stato di disoccupazione : lo stato di disoccupazione è definito dall'art.19 ,comma 1 dlgs n.150\2015.

Ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia provato di essere stata licenziata per fine appalto dalla datrice di lavoro.

La prova di tale licenziamento è data dalla dichiarazione inviata alla ricorrente dalla impresa [redacted] in data 13 giugno 2018 (doc.2 ricorrente).

Nella predetta comunicazione, il cui oggetto è “ *licenziamento per cambio appalto*” la società ha comunicato alla lavoratrice la cessazione dell'appalto e l'invio delle comunicazioni alla società subentrante perché potesse procedere all'assunzione della ricorrente.

Il Tribunale non omette di considerare che nel testo della comunicazione non è esplicitata la volontà risolutiva che però deve ritenersi implicitamente indicata sia dall'oggetto della comunicazione stessa (licenziamento per cessazione appalto) sia dal riferimento alla procedura di riassunzione della ricorrente da parte dell'impresa appaltatrice subentrante. In altre parole con la comunicazione datata 13 giugno 2018 avente ad oggetto "licenziamento per cambio appalto" la datrice di lavoro non ha inteso comunicare alla ricorrente solo il fine appalto ma ha voluto esprimere la volontà di risolvere il contratto di lavoro comunicando che con la cessazione dell'appalto sarebbe cessato anche il rapporto di lavoro inter partes.

Non rileva ai fini di causa che il rapporto sia di fatto cessato, come riconosciuto dalla ricorrente, 15 giorni dopo il termine di scadenza dell'appalto: è certo infatti che dopo il 15 luglio 2018 la ricorrente non abbia più lavorato con la società [REDACTED]

Le ragioni di cessazione del rapporto come comunicate dalla società all'ufficio per l'impiego (modello Unilav) non assumono alcuna rilevanza ai fini di causa, trattandosi di comunicazioni unilaterali amministrative dovute dal datore di lavoro alla Pubblica Amministrazione: ciò che rileva è unicamente quanto in concreto accaduto nel rapporto di lavoro fra impresa e lavoratrice e la avvenuta risoluzione per volontà datoriale.

Passando ora allo stato di disoccupazione, la definizione legislativa è data dall'art.19, comma 1 Dlgs 150/2015, il quale così dispone "Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impegno che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art.13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

Nel caso in esame Inps stesso ha prodotto la dichiarazione di immediata disponibilità inviata dalla ricorrente in data 16 luglio 2018 –giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro con società [REDACTED] al competente ufficio della regione Lombardia.

Per completezza, quanto al requisito di disoccupazione ,occorre aggiungere sottolineare che la ricorrente ha goduto della Naspi (prestazione erogata dall'Inps) ,il cui presupposto è la disoccupazione.

La ricorrente soddisfa tutti i requisiti di legge per essere riconosciuta disoccupata.

La ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti di legge per godere della Ape Sociale,con decorrenza 1 novembre 2020,termine iniziale indicato da parte ricorrente:il beneficio previdenziale oggetto di domanda può essere erogato decorsi tre mesi da quando è cessata l'erogazione della Naspi(goduta nel caso in esame dalla sig.Lombardi dal 23 luglio 2018 al 22 luglio 2020).

Accertato il diritto della ricorrente, Inps è condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di Ape sociale dal 1 novembre 2020,oltre interessi legali.

Le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistario.

PQM

Il Giudice del lavoro,

in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] contro Inps.

Accerta il diritto del ricorrente al pagamento della prestazione denominata Ape Sociale ex art.1,comma 179 legge n.232\2016,di cui alla domanda amministrativa in data 25 giugno 2020;

condanna Inps inizia a corrispondere alla ricorrente la predetta indennità nella misura prevista dalla legge ,con decorrenza 1 novembre 2020 ,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2800, oltre spese generali Iva e cpa e contributo unificato con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Bersani anticipatorio

Lodi 19 gennaio 2022

Il Giudice